



# *Al Presidente del Consiglio dei Ministri*

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri";

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", ed in particolare l'articolo 7, comma 4, il quale dispone che per lo svolgimento di particolari compiti, di risultati determinati o per la realizzazione di specifici programmi il Presidente del Consiglio dei ministri istituisce, con proprio decreto, apposite strutture di missione, la cui durata temporanea è specificata dall'atto costitutivo;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 23 luglio 2002, e successive modificazioni, recante "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri", ed in particolare l'articolo 2, comma 5, che prevede, per il supporto organizzativo ai Ministri senza portafoglio alla cui responsabilità non siano affidate strutture generali, che possano essere istituite, ai sensi dell'articolo 7, comma 4 apposite strutture di missione;

VISTO il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 2006, n. 233, in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri, che ha tra l'altro attribuito al Presidente del Consiglio dei ministri le funzioni di competenza statale già attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali in materia di sport, le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche giovanili, nonché le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di coordinamento delle politiche delle giovani generazioni, ivi comprese le funzioni di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia nazionale italiana del programma comunitario gioventù, esercitate congiuntamente con il Ministro della solidarietà sociale;

VISTO il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 recante "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materie di entrate e di contrasto all'evasione fiscale", ed in particolare l'art. 19, comma 2;





# *Al Presidente del Consiglio dei Ministri*

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 17 maggio 2006, con il quale l' on. Giovanna Melandri è stata nominata ministro senza portafoglio;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 maggio 2006, con cui è stato conferito al Ministro on. Giovanna Melandri l'incarico per le politiche giovanili e le attività sportive;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2006, recante la delega di funzioni in materia di politiche giovanili e attività sportive;

RITENUTO di dover garantire un adeguato supporto organizzativo al Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, in attesa dell'istituzione di un apposito Dipartimento, anche al fine della gestione dei capitoli di spesa assegnati;

SU PROPOSTA del Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive;

## DECRETA

### Art. 1

(Istituzione della struttura di missione per le politiche giovanili e le attività sportive)

1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, nonché dell'art. 2, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituita la struttura di missione denominata "Dipartimento per politiche giovanili e le attività sportive", posta alle dipendenze funzionali del Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive.

2. La struttura di missione costituisce struttura di livello dirigenziale generale ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. f) del decreto del presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2002 e successive modificazioni.




# *Al Presidente del Consiglio dei Ministri*

3. La struttura di missione svolge la propria attività, nelle more dell'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di una struttura generale ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, fino al 30 settembre 2007 e comunque non oltre la data dell'istituzione della predetta struttura generale.

## Art. 2 (Funzioni)

1. La struttura di missione ha il compito di provvedere agli adempimenti giuridici e amministrativi, allo studio, all'istruttoria degli atti concernenti l'esercizio delle funzioni delegate al Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, con particolare riguardo alle seguenti funzioni:

- a) affermazione dei diritti dei giovani all'espressione, anche in forma associativa, delle loro istanze e dei loro interessi e del diritto di partecipare alla vita pubblica;
- b) promozione del diritto dei giovani alla casa, ai saperi e all'innovazione tecnologica, nonché promozione e sostegno del lavoro e dell'imprenditoria giovanile;
- c) promozione e sostegno delle attività creative e delle iniziative culturali e di spettacolo dei giovani, e delle iniziative riguardanti il tempo libero dei giovani, i viaggi culturali e di studio;
- d) promozione e sostegno dell'accesso dei giovani ai progetti, programmi e finanziamenti internazionali e comunitari;
- e) gestione del Fondo per le politiche giovanili, istituito dall'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223;
- f) promozione dell'attività fisica e sportiva quale strumento di miglioramento della qualità della vita e delle condizioni di salute della collettività, nonché come mezzo di educazione e inserimento sociale;
- g) realizzazione di progetti, programmi e previsione di finanziamenti per gli





# *Al Presidente del Consiglio dei Ministri*

- impianti sportivi;
- h) lotta ai fenomeni di inciviltà, razzismo e violenza nelle manifestazioni sportive e contrasto all'uso di sostanza dopanti;
  - i) rapporti giuridici ed economici tra sport e mezzi di informazione e di comunicazione di massa;
  - j) indirizzo e vigilanza sull'attività del Coni e del Comitato paralimpico e, per quanto di competenza, dell'Istituto per il credito sportivo e della Sportass;
  - k) partecipazione ai progetti, programmi e finanziamenti internazionali e comunitari in materia di politiche giovanili e di sport;
  - l) rappresentanza del Governo negli organismi internazionali e comunitari istituiti in materia di politiche giovanili e di sport.

## Art. 3

### (Struttura e personale)

1. Alla struttura di missione è preposto un responsabile, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro e scelto tra le categorie di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. Alla struttura di missione è assegnato, oltre al responsabile, un contingente di sei unità di personale dirigenziale, di cui due con incarico dirigenziale di livello generale e quattro con incarico di livello dirigenziale non generale. Il personale dirigenziale è scelto tra i dirigenti dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Fermo restando il limite massimo delle sei unità, non più di un incarico di livello dirigenziale generale può essere conferito ai sensi dell'articolo 19, commi 5 bis o 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e non più di un incarico di livello dirigenziale non generale può essere conferito a personale dirigenziale dei ruoli delle amministrazioni del comparto Ministeri.

3. Il contingente di cui al comma 2 è aggiuntivo e non determina variazioni nella consistenza organica del personale di cui agli art. 9 bis e 9 ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, in base a quanto previsto dall'art. 9, comma 5-quater del medesimo provvedimento.

H

MDM

10/11/2001



# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

4. Alla struttura di missione sono assegnate cinquanta unità di personale non dirigenziale, di cui non più di venticinque appartenenti alla III area e le restanti alla II area del comparto Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nell'ambito delle suddette cinquanta unità non più di venticinque possono essere scelte tra personale non dirigenziale dei ruoli delle amministrazioni del comparto Ministeri collocati in posizione di comando, aspettativa, fuori ruolo, o comunque poste a disposizione, ai sensi dell'art. 11, comma 4, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Si applica l'articolo 17, commi 14 e 17, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

5. Sono comprese nei contingenti di cui ai commi 2 e 4 le risorse umane provenienti dal Ministero per i beni e le attività culturali e trasferite ai sensi dell'articolo 19 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233.

6. Per le esigenze della struttura di missione possono essere nominati non più di cinque consulenti o esperti anche estranei alla pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.

7. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, al conferimento degli incarichi al personale dirigenziale si provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 luglio 2002. All'assegnazione del personale non dirigenziale alla struttura si provvede con provvedimenti del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

## Art. 4 (trattamento economico)

1. Al responsabile della struttura di missione è attribuito un trattamento economico in misura pari a quello dei capi dei dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri.





# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

2. Al personale con incarico dirigenziale di livello generale è attribuito un trattamento economico pari a quello dei coordinatori di uffici interni ai dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. Al personale con incarico dirigenziale di livello non generale è attribuito il trattamento economico dei dirigenti di seconda fascia della Presidenza del Consiglio dei ministri con retribuzione di posizione fascia B. Il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, sentito il Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, può disporre l'attribuzione di una diversa fascia, nei limiti del costo complessivo determinato con riferimento all'attribuzione della retribuzione di posizione fascia B alle quattro unità di personale di cui al presente comma.

## Art.5 (oneri)

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto fanno carico sugli stanziamenti del CR n. 17 del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con esclusione delle spese per il trattamento economico del personale che gravano sul CR. n. 1 del medesimo bilancio di previsione.

Il presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio bilancio e ragioneria della Presidenza del Consiglio dei Ministri per gli adempimenti di competenza.

Roma, 4 AGO 1968

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

*Em* *lkh*



*M. Deh*